

REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/89 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1989

che indice una vendita, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2205/89⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano ;

considerando che è opportuno procedere ad una gara semplice per l'esportazione d'alcole al di fuori della Comunità a fini diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche destinate al consumo umano ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara semplice per la vendita di un quantitativo totale di 500 000 hl di alcole a 100 % vol proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 36.

2. L'alcole messo in vendita è destinato all'esportazione e deve essere importato in un paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America ed i seguenti Stati :

- Guatemala
- Belize
- Honduras, comprese le Isole Swan
- El Salvador
- Costa Rica
- San Cristoforo e Nevis
- Haiti
- Bahamas
- Repubblica dominicana
- Antigua e Barbuda
- Dominica
- Isole Vergini britanniche e Montserrat
- Giamaica
- Santa Lucia
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali
- Barbados
- Trinidad e Tobago
- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali
- Aruba
- Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino
- Guyana
- Islanda
- Svezia
- Norvegia
- Finlandia
- Svizzera
- Austria

3. L'alcole non deve essere utilizzato per la produzione di bevande alcoliche destinate al consumo umano.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole sono indicati nel bando di gara semplice n. 7.